



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 43 del 28/04/2023

OGGETTO: TASSA RIFIUTI REVISIONE STRAORDINARIA DEL PEF 2023 – PRESA D'ATTO DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI PERIODO 2022/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI -

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, in videoconferenza, convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

Ruscigno Daniele	Sindaco	P	Graziano Emanuela	Consigliere	P
Grasselli Luca	Presidente	P	Falco Giuseppe	Consigliere	P
Bertaccini Andrea	Consigliere	P	Colangeli Stefano	Consigliere	A
Bini Simone	Consigliere	P	Guglielmi Daniela	Consigliere	A
Manzini Stefania	Consigliere	P	Rimondi Simone	Consigliere	A
Gaiba Silvia	Consigliere	P	Adani Silvia	Consigliere	A
Quieti Maria Grazia	Consigliere	A	Zanna Milena	Vice Sindaco	P
Romagno Pasquale Renato	Consigliere	P	Di Pilato Angela Paola	Assessore	P
Zagnoni Juri	Consigliere	P	Govoni Federica	Assessore	P
Luzzi Rosella	Consigliere	P	Soverini Christian	Assessore	P
Lelli Sivia	Consigliere	P	Zanetti Angelo	Assessore	P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grasselli Luca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Gaiba Silvia, Zagnoni Juri, Falco Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 683 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall'art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visti:

l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

l'art. 43, comma 11, D.L. 17/05/2022 N. 50 il quale ha modificato l'art. 3 comma 5 quinquies; più precisamente è stato aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente con la quale è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Evidenziato che in base alla legge regionale sopra citata, la competenza all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti appartiene all'ente sopra indicato;

Preso atto dell'articolo 1, comma 527, della Legge 205/17, che *" al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea",* ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il controllo in materia di rifiuti, precisando che tali funzioni sono attribuite *" con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";*

Preso atto inoltre, che la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *" predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';*
- *" approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";*
- *" verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".*

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe Tari a livello nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, con la quale è stato adottato il nuovo metodo tariffario MTR -2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche alla elaborazione dei PEF
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Richiamata la delibera del Consiglio d'Ambito (ATERSIR) n. 11 del 11/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello schema "I" così come previsto nella tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF allegato A), della deliberazione di Arera n. 15/2022 del 18/01/2022;

Considerato che la delibera 363/2021:

all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, rendendo pertanto necessario il procedimento di determinazione del Pef pluriennale 2022 – 2025 elaborando , dopo aver predisposto il Pef 2022, anche il PEF del periodo 2023 – 2025 secondo

quanto previsto dalla disciplina tariffaria introdotta dall'MTR -2;
all'art. 8 prevede l'aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie finalizzato a presentare ad Arera una revisione del Pef 2023;

Dato atto che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR nella seduta del 17/04/2023 con delibera n. 37 , nella sua qualità di ETC, ha approvato secondo le previsioni del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR - 2 sopra esposto una revisione straordinaria del PEF 2023 del bacino territoriale dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente i PEF del Comune di Valsamoggia, di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente atto;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 30/05/2022, avente come oggetto "Tassa rifiuti (TARI) 2022 – presa d'atto dei Piani Economici Finanziari periodo 2022/2025 – Approvazione Tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario 2022 (PEF) del servizio gestione rifiuti urbani";

Preso atto che in seguito alla revisione straordinaria il costo complessivo del piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2023, validato da ATERSIR per il Comune di Valsamoggia è pari ad euro 5.462.679,00;

Considerato che, in sede di validazione e approvazione del PEF 2023, ATERSIR ha quantificato in euro 79.036,00 le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, di cui occorre tenere conto al fine di determinare il montante da coprire con le tariffe del tributo. Tali entrate risultano dalla somma delle seguenti voci:

- contributo MIUR percepito ai sensi del D.L. 248/07 euro 19.446,46
- entrate provenienti da attività di recupero euro 57.335,92
- entrate derivanti da procedure sanzionatorie euro 2.254,00

pertanto il costo indicato da Atersir ai fini della tariffazione ammonta ad euro 5.383.643,00 (arrotondato) come evidenziato nel sopra citato Allegato A;

Considerato che vengono applicate alcune riduzioni alle utenze domestiche legate alla situazione socio economica stimate (secondo la banca dati tari attuale) in euro 39.635,00 le quali sono finanziate con altre risorse di bilancio , pertanto l'importo di euro 5.383.643,00 già nettizzato ad opera di Atersir, viene ulteriormente ridotto dell'importo di euro 39.635,00 pertanto il costo effettivo da coprire con le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe tari per l'anno 2023 al netto di tutte le detrazioni di cui al punto 1.4 sopra citato dovrà essere di euro 5.344.008,00;

Accertato che il costo complessivo del PEF 2023 da coprire con le tariffe all'utenza è definito in € 5.344.008,00 e che occorre rideterminare le tariffe per l'anno 2023;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ".....a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard....";
- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando—

ne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, determinate applicando il metodo previsto dall'art. 1 comma 652 legge 27/12/2013 n. 147, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Rilevato che, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ha disposto la natura tributaria del prelievo;

Dato atto che le tariffe Tari per l'anno 2023 sono state determinate in coerenza con i criteri di cui all'art. 1 comma 652, della legge 147/2013, nel rispetto del principio "chi inquina paga". Non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 158/1999 e del contesto territoriale e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

La Tari è corrisposta in base a tariffa, monomia, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in particolare le disposizioni relative alle agevolazioni di cui all'art. 17;

Dato atto che le agevolazioni di cui all'art. 17 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Atteso che:

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana (legge n. 147/2013 art. 1 comma 666);

Ritenuto necessario, al fine di assicurare la coerenza del PEF e delle tariffe con il Bilancio di previsione 2023/2025 nonché gli equilibri complessivi, procedere a variare il bilancio stesso con atto iscritto al punto successivo dell'odg;

Richiamati:

- l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1 - comma 775 - della Legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;

Richiamati:

- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione coattiva delle entrate comunali modificato in data odierna;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI modificato con delibera del Consiglio Comunale in data odierna;

Ricordato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visti :

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge n.147/13 e ss.ii.mm. inerenti la disciplina sulla tassa rifiuti (Tari);
- il DPR n.158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L. n.124/19 convertito con modificazioni dalla L.157/19;
- l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U.E.L.;
- lo Statuto Comunale.

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21/4/2023;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. n.174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Entrate competente per materia e dal Responsabile del Servizio Finanziario Economato e Controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati.

Il Presidente Grasselli dà la parola all'Assessore Soverini Christian per l'illustrazione.

L'Assessore Soverini illustra la delibera come da premesse, specificando che l'anno scorso è stato approvato il PEF quadriennale '22/25 e che ora la normativa consente di apportare correttivi al PEF 2023. Tali correttivi sono stati quindi apportati in considerazione, tra l'altro, dei costi del gestore che sono aumentati per cause relative ai costi di ritiro durante la pandemia Covid che non sono stati riconosciuti rimborsabili dallo Stato.

Pertanto il 17 aprile scorso il Consiglio locale di Bologna ha approvato e ha preso atto del PEF '23 modificato e di conseguenza anche il consiglio locale. L'Assessore rende noto che nell'ambito di tale consiglio la maggioranza dei comuni ha approvato il PEF, ma molti si sono astenuti, tra cui il Comune di Valsamoggia, in quanto è in corso una gestione del sistema rifiuti da parte di Arera, e di conseguenza anche di Atersir, che non consente ai comuni di esprimere appieno il ruolo di indirizzo e controllo del servizio rifiuti. Inoltre, per via di tutte queste complicazioni, i tempi di ricevimento del PEF sono sempre molto vicini e consentono di fare le valutazioni con poca serenità e tutto estremamente in fretta. Inoltre l'Assessore fa presente che la MTR2 è complicatissima a tutti i livelli.

Procede quindi ad illustrare i macro-contenuti economici del PEF.

Il Presidente Grasselli condivide la necessità di questa attenzione alle prerogative dei comuni che rischiano, come si è visto e non per la prima volta, di essere seriamente messe in difficoltà anche solo dal punto di vista organizzativo-logistico oltre che da quello della comprensione di ciò che si va ad approvare.

Poi apre il dibattito.

La Consigliera Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) ringrazia l'Assessore Soverini e sottolinea che il PEF viene approvato in Consiglio d'Ambito. In quella sede, i comuni dell'Unione Reno Lavino e Samoggia si sono espressi con una astensione prendendo una posizione politica ferma e a tal riguardo esprime apprezzamento.

Sottolinea inoltre che il Consiglio comunale non è chiamato ad approvare il PEF, ma ne fa una presa d'atto; il Consiglio è chiamato invece ad approvare le tariffe.

Conclude ribadendo che si assiste a una forte limitazione del potere politico degli enti locali, esprime solidarietà a sindaci e giunte degli enti locali ed anticipa che il Gruppo esprimerà voto favorevole alle tariffe della Tari.

Verificato che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente apre alle dichiarazioni di voto.

Non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente indice la votazione.

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 21754.

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Consigliera Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier), astenuti 1 (Consigliere Falco Giuseppe – Gruppo Misto), resi nei modi di legge

presenti n. 12 Consiglieri Comunali – votanti n. 11

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1. Di prendere atto della Revisione straordinaria del Pef per l'annualità 2023 e successivi revisionati da ATERSIR con delibera del Consiglio d'Ambito nella seduta del 17/04/2023, i quali ridefiniscono per il Comune di Valsamoggia i costi del servizio di gestione dei rifiuti, secondo le previsioni del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025 (MTR-2), comprensivi sia dei costi dei servizi appaltati al gestore sia dei costi diretti del Comune, in particolare il PEF 2023 ammesso nella misura di euro 5.462.679,00 come risulta dall'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto che, in sede di validazione del PEF 2023, l'Etc ha quantificato in euro 79.036,00 le entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, di cui occorre tenere conto al fine di determinare il montante da coprire con le tariffe del tributo. Tali entrate risultano dalla somma delle seguenti voci:

- contributo MIUR percepito ai sensi del D.L. 248/07 euro 19.446,46
- entrate provenienti da attività di recupero euro 57.335,92
- entrate derivanti da procedure sanzionatorie euro 2.254,00

pertanto il costo indicato da Atersir ai fini della tariffazione ammonta ad euro 5.383.643,00 (cifra

arrotondata) come evidenziato nel sopra citato Allegato A;

3. Di approvare:

- la copertura delle riduzioni riconosciute alle utenze domestiche con particolari situazioni socio economiche stimate (secondo la banca dati Tari attuale) in euro 39.635,00 e finanziate con altre risorse di bilancio;

4. Di approvare, quindi, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), la nuova articolazione tariffaria per l'anno 2023 a copertura del costo complessivo rideterminato in € **5.344.008,00**;

5. Di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 a decorrere dal 1° gennaio, come risulta dall'allegato B che fa parte integrante del presente atto;

6. Di dare atto che le tariffe applicate nell'anno 2023 assicurano la copertura del costo complessivo rideterminato in euro **5.344.008,00**;

7. Di prendere atto che la manovra tariffaria 2023 è costruita tenendo conto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, in particolare alle agevolazioni di cui all'art. 17 del Regolamento Tari, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa sui rifiuti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

8. Di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con aliquota pari al 5%;

9. Di dare atto che, al fine di assicurare la coerenza del PEF e delle tariffe con il Bilancio di previsione 2023/2025 nonché gli equilibri complessivi, procedere a variare il bilancio stesso con atto iscritto al punto successivo dell'odg;

10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge.

Infine, il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di procedere allo scopo di consentire agli uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti dei quali questo atto è presupposto ed in particolare per consentire il calcolo e il conseguente invio ai contribuenti degli avvisi bonari per effettuare i versamenti dovuti della Tari, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:

voti favorevoli 10, contrari 1 (Consigliera Graziano Emanuela – G.C. Lega per Salvini Premier), astenuti 1 (Consigliere Falco Giuseppe – Gruppo Misto), resi nei modi di legge
presenti n. 12 Consiglieri Comunali – votanti n. 11

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI **VALSAMOGGIA**

Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente/F.F.
Grasselli Luca

Il Segretario/F.F.
Maglione Maria Consiglia